



Comune di Lecco

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 257 del 18.12.2014

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO  
DAL TORRENTE BIONE.  
LOC. LA ROVINATA.  
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA -  
PROPONENTE OMODEO SALÈ STEFANO.  
PARERE DI COMPETENZA.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- In sede di Conferenza dei Servizi del giorno 5/03/2013 il Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente si è espresso con proprio parere prot. 16701 del 5/03/2013;
- Con nota 24/09/2014 prot. 54800, la Provincia di Lecco ha richiesto il completamento del parere comunale espresso con nota prot. 16701 del 5/03/2013, considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43/2014 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco.

### Visti:

- il R.R. n. 2/2006 *“Disciplina delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo.....”* il quale prevede (art. 12, comma 4) che i soggetti da considerare per l'acquisizione dei pareri siano i seguenti: (lettera b) *“comuni il cui territorio sia interessato dalle opere di derivazione, per una valutazione circa la compatibilità con i propri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica”*; (lettera d) *“autorità idraulica competente sul tratto d'alveo interessato dalla derivazione richiesta, per la valutazione circa la compatibilità idraulica e per il rilascio del relativo nulla osta ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 [si legga: ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Idraulica sul Reticolo idrico minore approvato con D.C.C. n. 34 del 15/06/2009]”*;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* che recita *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*.

**Preso atto** dell'esistenza di un'alternativa progettuale, assoggettata a procedura di VIA, in concorrenza con l'istanza in oggetto, in merito alla quale questa Giunta Comunale si è espressa con propria D.G.C. N. 206 del 30/10/2014 con *“PARERE NON FAVOREVOLE ..... in quanto si ritiene prevalente l' interesse pubblico legato alla fruibilità ed al mantenimento del contesto naturale delle aree oggetto di intervento, rispetto all'interesse pubblico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 .....”*;

**Considerato** che è stata esaminata la documentazione integrativa, prodotta dal proponente Omodeo Salè Stefano in data 26/11/2014, integrando il parere tecnico prot. 16701 del 5/03/2013, con le risultanze di cui alla Relazione Tecnica unita alla presente (vedi Allegato).

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto, l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

## DELIBERA

- di approvare la Relazione Tecnica allegata (vedi Allegato);

- di esprimere **PARERE NON FAVOREVOLE** in linea generale al progetto - *Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione. Loc. La Rovinata. Intervento di ripristino di una centralina idroelettrica - Proponente Omodeo Salè Stefano* - in quanto si ritiene prevalente l'interesse pubblico legato alla fruibilità ed al mantenimento del contesto naturale delle aree oggetto di intervento, rispetto all'interesse pubblico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

ed inoltre, in caso di esito positivo della procedura di concessione di derivazione di competenza della Provincia di Lecco:

- di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente la stesura di accordi con il Concessionario, tesi alla tutela del territorio comunale;
- di demandare al Dirigente del Direttore del Settore Finanziario - Società Partecipate - Gare e contratti - Patrimonio - Gestione risorse umane, la stipula della convenzione per occupazione di aree di proprietà Comunale.

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Allegato:

RELAZIONE TECNICA unita alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione. Loc. La Rovinata. Intervento di ripristino di una centralina idroelettrica - Proponente Omodeo Salè Stefano. Parere di competenza.*

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione. Loc. La Rovinata. Intervento di ripristino di una centralina idroelettrica - Proponente Omodeo Salè Stefano. Parere di competenza”*.

ID n. 74714 del 17/12/2014

Lecco, 17/12/2014



Il Direttore di Settore  
Arch. Andrea Pozzi

.....



Comune di Lecco



## RELAZIONE TECNICA

Unita alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione. Loc. La Rovinata. Intervento di ripristino di una centralina idroelettrica - Proponente Omodeo Salè Stefano. Parere di competenza.*

La presente relazione tecnica integra il parere del Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente, già espresso con nota prot. 16701 del 5/03/2014 ed unito alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1).

### Titolarità e disponibilità delle aree interessate dall'intervento

Si conferma quanto al precedente parere rilevando, dalla cartografia agli atti e come altresì verificato con il competente Servizio Patrimonio di questo Comune di Lecco, che le opere ricadono parzialmente in aree di proprietà comunale. Non si intende con il presente documento esprimere un parere in merito alla disponibilità/uso delle aree di proprietà Comunale. Pertanto, qualora la procedura si concludesse favorevolmente, il richiedente dovrà prendere contatto con il competente Servizio Patrimonio per le opportune valutazioni.

### Pianificazione Urbanistica Comunale

Si veda il parere allegato alla presente (Allegato 2).

### Fruibilità dell'area e aspetti ambientali.

Come si evince dalla relazione generale, il Torrente Bione è già stato sfruttato in passato da un piccolo impianto idroelettrico, oggi dismesso, di cui rimangono le strutture. Il progetto prevede il recupero delle opere esistenti, in particolare:

- la riattivazione dell'impianto preesistente per il "tratto di monte" (presa, condotta a pelo libero, vasca di carico e parte della condotta forzata per un tratto di 693.05 m corrispondenti alla quota 344.80 m s.l.m.); questo "fa sì che il territorio non venga modificato e che l'impatto delle opere previste sulla flora [e sulla] fauna. Nessun disturbo viene poi dato all'eventuale attività umana di ricerca naturalistica, o venatoria o di semplice bird-watching";
- la nuova realizzazione delle opere inerenti il "tratto di valle" dell'impianto (parte della condotta forzata, centralina e canale di restituzione) al limite dell'abitato.

Il progetto prevede altresì:

- il rilascio del DMV (*Deflusso Minimo Vitale*) attraverso una luce di dimensioni 220x260 mm, in termine fisso e pari a 50 l/s pari al limite minimo imposto dalla normativa vigente;
- la realizzazione di un apposito passaggio per la fauna ittica, "con la finalità di ristabilire la continuità longitudinale dell'habitat fluviale .. nell'opera in questione si è deciso di optare per l'utilizzo di un passaggio a bacini successivi che rientra nella categoria dei passaggi di tipo "tecnico" in quanto le ridotte dimensioni dell'alveo rendono poco conveniente (dal punto di vista ambientale) la realizzazione di passaggi di tipo "naturale";
- inoltre "si è deciso di limitare la richiesta di concessione al 31% della portata sfruttabile il che, unito al rilascio di un DMV pari a 50 l/s e alla forte presenza di sorgenti nell'area, non implica un disturbo della fauna ittica".

Per quanto riguarda l'attività di cantiere, si ritiene che la stessa abbia un impatto sulle aree boscate, sia di carattere temporaneo, per eventuale disboscamento localizzato per l'accesso alle varie porzioni d'impianto da riattivare, sia più prolungato legato alle emissioni di polveri sollevate dai mezzi meccanici che saranno utilizzati in fase di costruzione dell'impianto, che ragionevolmente potrebbero (anche se limitatamente nel tempo) alterare i parametri naturali che regolano i processi di evapotraspirazione, oltre alla presenza di mezzi d'opera stessi in un contesto naturale.

La realizzazione della centrale genera ragionevolmente l'impatto più significativo. Infatti, poiché la stessa è localizzata in un contesto non boscato, potranno verificarsi incrementi localizzati nello spazio e nel tempo di polveri in atmosfera, sia nella fase



Comune di Lecco

realizzativa della pista che in quella di conferimento di materiale, nonché impatti legati alla fase di scavo per realizzazione del canale di scarico.

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico "trattandosi di un ripristino di un'opera esistente il paesaggio non subirà modifiche sostanziali" limitatamente all'opera di presa, alla vasca di carico e alla condotta, diversamente dalla centrale e dal canale di restituzione che costituiscono comunque nuovi elementi nell'ambito di un contesto a spiccata vocazione naturalistica.

Non si ritengono inoltre trascurabili gli impatti conseguenti alla presenza in sé di un impianto idroelettrico che, oltre che di natura strettamente acustica per "l'interazione della vena fluida con le pale delle turbine in movimento e la presenza di un generatore elettrico" riguardano anche l'accettazione dell'opera da parte della collettività, e dei residenti nelle immediate vicinanze, con possibili condizionamenti di stile di vita, abitudini, valori, comportamenti nei riguardi dell'utilizzo dell'area nella nuova configurazione.

Pertanto, dato atto di tutto quanto sopra, è verosimile che le modificazioni dovute all'inserimento della centrale idroelettrica ed alle operazioni di riattivazione della totalità delle opere connesse, in un'area a vocazione fortemente naturalistica, possano avere un impatto sociale sulla modalità fruitiva dell'area stessa, da sempre meta di gite ed escursioni alpinistiche da parte della popolazione, che potrebbe portare ad uno spostamento altrove dell'interesse della collettività fino al degrado dell'area medesima.

Inoltre la modificazione della portata e della distribuzione delle acque fluviali, ridotte dalla presenza dell'impianto all'opera di presa, potrebbero portare significative alterazioni dal punto di vista dell'impatto paesaggistico, visivo, e anche nella permanenza e sviluppo della nella fauna e flora locale.

Allegati:

- 1 - parere prot. 16701 del 5/03/2014;
- 2 - parere di conformità urbanistica \_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio  
Demanio Idrico e Lacuale – Ambiente  
Dott. geol. Roberta Colombo

Il Direttore di Settore  
Arch. Andrea Pozzi



# COMUNE DI LECCO

LECCO,	
Protocollo n. <u>16701 del 5/03/2013</u> RC/CB - Fasc.6.8 Planificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente Servizio Ufficio di Piano	Spett.le Provincia di Lecco Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca Servizio Acque Corso Matteotti, 3 23900 Lecco
Via S. Sassi n. 18 - 23900 LECCO Tel. 0341/481.462, Fax 0341/481.410 Email: <a href="mailto:chiara.brebbia@comune.lecco.it">chiara.brebbia@comune.lecco.it</a>	
Pratica 40_11LC	

**OGGETTO: Omodeo Salè Stefano. Domanda di Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione in Comune di Lecco. Richiesta di parere ai sensi dell'art.12 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006.**

**Conferenza dei Servizi del 5 marzo 2013.**

**Pratica n° P0477 Tit.9 Cl.8 Fasc. 39/2011.**

Con la presente, visti:

- Vs. richiesta di parere pervenuta a questo Comune di Lecco in data 21/10/2011 ns. prot. 48160 del 24/10/2011 e 4/06/2012 ns. prot. 24537 del 5/06/2012, in merito alla *compatibilità delle opere di derivazione, rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica comunali ed alla compatibilità idraulica delle opere ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al reticolo idrico minore interessato dalle opere;*
- Le integrazioni documentali trasmesse allo Scrivente Comune di Lecco a seguito di Ns. nota del 26/06/2012 prot. 28364;
- Vs. Nota 19/02/2013 prot. 13835 del 20/02/2013, di Convocazione della Conferenza di Servizi in data 5/03/2013.

si riferisce quanto di seguito in merito agli aspetti di competenza di questo Comune di Lecco:

### Polizia Idraulica e reticolo idrico minore

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Polizia Idraulica (ai sensi degli artt. 8 lett. n) e 9 lett. h) del *Regolamento di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore*, approvato con D.C.C. n. 34 del 15/06/2009), valutato che le opere afferenti la derivazione non interessano solo il Torrente Bione, ma anche:

- Torrente N4, attraversato dal canale di carico c.a. a quota 515 m s.l.m.;
- Torrente N3, attraversato dal canale di carico (c.a. a quota 515 m s.l.m.) e ricettore delle acque provenienti dal troppo pieno e dallo scarico di fondo della vasca di carico (c.a. a quota 504 m s.l.m.);
- Torrente Marana, attraversato dalla condotta in pressione (c.a. a quota 465 m s.l.m.);

Acquisita la documentazione integrativa, dalla quale si evince che:

- le portate di piena centennale  $Q_{100}$  dei Torrenti suddetti sono "ampiamente contenute in alveo senza rischio di esondazioni, con un buon margine di sicurezza anche nel caso di presenza di vegetazione..";
- per quanto riguarda lo scarico di fondo/troppo pieno della vasca nel Torrente N3 [ $Q_{100}=4.74$  mc/s] si evince che, poichè "la portata massima simultaneamente rilasciabile dalla vasca è pari alla portata massima derivabile (72.3 l/s) più la portata massima in scarico (11.4 l/s) per un totale di 83.7 l/s....dal momento che l'altezza disponibile è 0.95 m, è presente un margine di sicurezza di quasi 8 volte [rispetto al battente idrico della piena centennale che è pari a  $h_{100}=0.12$  m]";
- circa la compatibilità idraulica nella sezione di restituzione AA "il contributo della portata restituita (0.0723 mc/s) rispetto al regime di piena del Torrente Bione (65.15 mc/s) introduce un effetto trascurabile nelle sezioni a monte e a valle, dal momento che rappresenta solo lo 0.11% della portata complessiva in transito";
- come rappresentato in Tavola 8 "Planimetria e fascia di rispetto 10m - zona centralina - sezioni di alveo nel punto di restituzione" (21/09/2012) a firma Dott. ing. Zanella Paolo la quota della bocca di scarico ha un franco (f) superiore a un metro sulla quota della piena centennale ( $h_{100} = 1.15$  m).



# COMUNE DI LECCO

Considerato inoltre che, come si evince dalla Tavola 8 integrata (si suggerisce di precisare la scala di rappresentazione), i prefabbricati della centralina ricadono al di fuori della fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua (10.00 m ex Regolamento), mentre all'interno della fascia stessa (per circa 1.00 m x 2.00 m) ricadono opere accessorie quali la recinzione e la siepe di schermatura; tali opere, con particolare riferimento alla recinzione, in quanto ricomprese nell'art. 9 del Regolamento, sono assentibili se rimovibili e prive di parti fisse in muratura. Discorso a parte riguarda opere e manufatti, esterni alla fascia di rispetto idraulico (10.00 m dal ciglio arginale esterno) ma comunque ricadenti in zona a *Classe di fattibilità geologica 4 (fattibilità con gravi limitazioni)*, per cui si rimanda al successivo paragrafo Pianificazione Urbanistica Comunale.

Pertanto in merito alla valutazione di ordine tecnico sulla proposta progettuale di intervento, si esprime **parere idraulico favorevole** (ex All. E, Titolo I della D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012).

Resta inteso che, come disposto dalla D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012, Allegato E, Titolo III, punto E) **ESPRESSIONE DI PARERI E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE DI SERVIZI**, "Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri su proposte progettuali di interventi.....questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi.... non possono sostituire il rilascio del provvedimento concessorio. Dovrà quindi essere aperta un'apposita pratica di Polizia Idraulica".

Come già precisato in Ns. nota precedente del 26/06/2012 prot. 28364, la rimozione del materiale litoide dall'alveo del Torrente Bione per liberare la bocca di presa fino alla quota di derivazione di 518.30 m s.l.m. dovrà essere in ogni modo limitata al ripristino della funzionalità idraulica della stessa, e il materiale ricavato opportunamente ridistribuito in alveo; per le opportune autorizzazioni dovrà comunque essere interessata la competente Regione Lombardia.

## Zonizzazione Acustica

Preso atto delle considerazioni di cui alla relazione integrativa, secondo cui "Applicando i criteri di valutazione illustrati... ed utilizzando i materiali adeguati disponibili sul mercato, si ritiene attuabile senza difficoltà un abbattimento dell'emissione sonora ampiamente entro i limiti fissati per la Classe III dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lecco", si comunica che ai fini della compatibilità acustica, come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere garantito il rispetto del *limite differenziale di immissione* (diurno e notturno) di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 e s.m.i. **Resta comunque ferma l'acquisizione del parere di ARPA** in merito alla previsione di impatto, nell'ambito della procedura già citata nella nota di integrazione, previa presentazione di istanza.

## Aree interessate dall'intervento

Come da Nostra nota integrativa del 26/06/2012 prot. 28364 "Si rileva inoltre dalla cartografia agli atti, che parte delle installazioni si trovano in aree di proprietà comunale per la cui disponibilità, stando alla documentazione presentata, non è stata inoltrata alcuna richiesta al competente Servizio Patrimonio, col quale il richiedente dovrà prendere contatto e trasmettere un elenco dei mappali interessati per le opportune valutazioni". Ad oggi non risulta sia pervenuto alcun elenco né alcuna richiesta di disponibilità agli uffici preposti e pertanto **non è possibile aggiungere valutazioni rispetto a quanto già segnalato**.

## Pianificazione Urbanistica Comunale

Viste le integrazioni presentate a seguito della nota dello scrivente Comune del 26 giugno 2012 prot. n. 28364 si ribadisce che, le opere inerenti l'intervento ricadono in vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e in vincolo idrogeologico R.D. 3267/23. Per quanto attiene la classe di fattibilità geologica, come si evince anche dagli elaborati grafici della documentazione integrativa con l'individuazione del punto in cui è prevista la posa dei due prefabbricati della centralina, il punto di installazione della centralina ricade sia in classe 4 "Fattibilità con gravi limitazioni" (zona rossa) della tavola di fattibilità geologica, che nella sottoclasse "2b Aree individuate dagli studi di dettaglio come potenzialmente esondabili e/o interessate da colate detritiche" pertanto non si è in presenza di una discrepanza delle zone di fattibilità ma di classificazioni derivanti e riconducibili a situazioni specifiche di diversa natura. Pertanto si ribadiscono le prescrizioni per la classe 4 di fattibilità geologica dove è esclusa qualsiasi nuova edificazione e eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono consentite solo se non altrimenti localizzabili sul territorio, oltre alla specifica verifica idraulica prevista per le zone "2b". Il concetto di non altrimenti localizzabili sul territorio deve essere adeguatamente e oggettivamente supportato, pertanto le problematiche



# COMUNE DI LECCO

indotte dal metanodotto, punto 1 pag. 24 della relazione integrativa, devono essere illustrate e dimostrate e non solo accennate. La seconda considerazione, punto 2 di pag. 24, inerente la possibilità di spostare il manufatto fuori dalla zona di classe 4 non costituisce una giustificazione al fatto di non esser altrimenti localizzabile, dato che di per se non rende più necessaria tale giustificazione, ma una nuova sistemazione progettuale. Inoltre tale spostamento, vista l'ubicazione riportata sugli elaborati allegati, risulta più consistente di alcuni metri e sarebbe comunque meglio quantificare l'entità dello spostamento.

Si segnala inoltre che il tratto ripristinato e dato come esistente della condotta forzata e della parte di presa interseca tratti interessati da passaggio di elettrodotti ad alta tensione.

In merito alla verifica di conformità esclusivamente con le prescrizioni dei piani urbanistici richiesta esprime quanto segue:

Il Comune di Lecco non ha approvato il PGT entro la data del 31.12.2012, e pertanto ai sensi dell'art. 25 l.r.12/05 il PRG a partire dal 01.01.2013 perde la sua efficacia;

L'art. 4 della l.r. 24.12.2012 di modifica della l.r. 12/05 stabilisce che "Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT fermo restando quanto disposto dall'art. 13, comma 12 e dall'art. 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

- nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'art. 27, comma 1, lett. a), b) e c);
- nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
- gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e di integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità."


L'area interessata dalla collocazione di parte delle opere e delle strutture oggetto dell'intervento, nel PRG previgente azionata come "V Parchi urbani e piccoli giardini pubblici" ricade in zona omogenea "B", e pertanto in base alla normativa regionale, allo stato attuale, sono ammessi esclusivamente gli interventi come sopra precisati manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo, quindi interventi oltre queste tipologie non sono ammessi. Ciò considerato tutte le opere **centralina, condotte e altre strutture, di nuova costruzione o che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, ubicati nella zona omogenea "B" non risultano conformi.** Per le opere previste dall'intervento in zona agricola (riferimento art. 22.1 delle norme tecniche di attuazione), in quanto individuate in zona omogenea "E" nel PRG previgente, continuano ad applicarsi gli interventi che erano consentiti nel medesimo PRG., e pertanto come già espresso nella precedente comunicazione del 22 giugno 2012, trattandosi in base alla relazione presentata di interventi di ripristino di strutture esistenti, l'art. 34 delle NTA del PRG previgente, che norma le situazioni esistenti difformi dal quelle previste dal PRG, **prevede che gli edifici e gli spazi aperti esistenti non conformi alle previsioni del PRG possono essere oggetto di sola manutenzione ordinaria e straordinaria.** Le suddette valutazioni attengono esclusivamente al profilo urbanistico e non costituiscono in alcun modo forme di assenso o di valutazioni in merito alla concessione della disponibilità dell'area.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Ufficio di Piano  
Dott. Fabrizio Rusconi

Il Direttore del Servizio Demanio Idrico e Lacuale  
Dott. Geol. Roberta Colombo

Il Direttore di Settore  
Arch. Andrea Pozzi





Comune di Lecco

Lecco, 18/12/2014	Spett.le Provincia di Lecco Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca Servizio Acque C.so Matteotti, 3 23900 - LECCO
Protocollo n. 46767 del 18/12/2014 Pianificazione e Sviluppo Territoriale - Trasporti - Ambiente Servizio Ufficio di Piano Tel. 0341-481308/319 Fax 0341-481423 e-mail urbanistica@comune.lecco.it	

**OGGETTO:** Omodeo Salè Stefano. Istanza di concessione di derivazione acqua a scopo idroelettrico dal Torrente Bione in Comune di Lecco. Riferimento pratica :P0477 Tit. 9 CI 8 Fasc. 2011/39

In riferimento alla richiesta di parere definitivo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, in ordine alla pratica di cui all'oggetto, presentata dalla Provincia di Lecco a seguito della conferenza dei Servizi del 05.03.2013 e pervenuta in data 24.09.2014 prot. 54800.

#### IL DIRETTORE DI SETTORE

Vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Lecco.

#### Dato atto che:

- Per quanto attiene al PRG previgente in regime di ultrattività fino alla pubblicazione sul BURL del nuovo PGT,, l'area oggetto di richiesta ricade:
  - parte, in zona omogenea E, azzonata come "AGR" Aree agricole boschive art. 22.1 NTA del PRG che rimanda alla l.r. 93/80 per i soggetti operanti le destinazioni d'uso, gli indici edilizi e le attività ammesse; parte in zona omogenea B, azzonata come "V Parchi urbani e piccoli giardini pubblici" art. 22.4 NTA di PRG;
  - per le opere previste dall'intervento in zona agricola, in base alla relazione presentata si tratta del ripristino di strutture esistenti, l'art.34 delle NTA, che norma le situazioni esistenti difformi da quelle previste dal PRG, prevede che gli edifici e gli spazi aperti esistenti non conformi alle previsioni di PRG possano essere oggetto di sola manutenzione ordinaria e straordinaria.
  - le opere ubicate in zona "V" sono invece di nuova realizzazione, l'art. 22.4 prevede che queste zone siano prive di strutture edificate e per quelle ricadenti in vincolo ambientale paesaggistico non sono consentite alterazioni significative del profilo naturale del terreno, pertanto le opere di nuova realizzazione inerenti l'ultimo tratto dell'intervento con la collocazione della centralina, non risultano conformi con le previsioni del PRG vigente.
  - per quanto attiene la classe di fattibilità geologica, come si evince anche dagli elaborati grafici della documentazione integrativa con l'individuazione del punto in cui è prevista la posa dei due prefabbricati della centralina, il punto di installazione della centralina ricade sia in classe 4 "Fattibilità con gravi limitazioni" (zona rossa) della tavola di fattibilità geologica, che nella sottoclasse "2b Aree individuate dagli studi di dettaglio come potenzialmente esondabili e/o interessate da colate detritiche" pertanto non si è in presenza di una discrepanza delle zone di fattibilità ma di classificazioni derivanti e riconducibili a situazioni specifiche di diversa natura. Pertanto si ribadiscono le prescrizioni per la classe 4 di fattibilità geologica dove è esclusa qualsiasi nuova edificazione e eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sono consentite solo se non altrimenti localizzabili sul territorio, oltre alla specifica verifica idraulica prevista per le zone "2b".
  - il concetto di non altrimenti localizzabili sul territorio deve essere adeguatamente e oggettivamente supportato, pertanto le problematiche indotte dal metanodotto, punto 1 pag. 24 della relazione integrativa, devono essere illustrate e dimostrate e non solo accennate. La seconda considerazione, punto 2 di pag. 24, inerente la possibilità di spostare il manufatto fuori dalla zona di classe 4 non costituisce una giustificazione al fatto di non esser altrimenti localizzabile, dato che di per se non rende più necessaria tale giustificazione, ma una nuova sistemazione progettuale. Inoltre tale spostamento, vista l'ubicazione

riportata sugli elaborati allegati, risulta più consistente di alcuni metri e sarebbe comunque meglio quantificare l'entità dello spostamento.

- si segnala inoltre che: parte marginale del manufatto della centralina, come individuato nella planimetria n. 08 della documentazione integrativa, ricade nei 10 metri della fascia di rispetto del torrente Bione prevista dal reticolo idrico minore; il tratto ripristinato e dato come esistente, della condotta forzata e della parte di presa interseca tratti interessati da passaggio di elettrodotti ad alta tensione.
- Per il PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2014 in salvaguardia, in attesa di pubblicazione sul BURL per l'efficacia ai sensi del comma 12 dell'art. 13 della l.r.12/05:
- l'infrastruttura è esterna al tessuto urbano consolidato, la zona interessata dalla centralina ricade in zona S. 12.5 giardino pubblico attrezzato, parte della condotta in zona S.12.6 terreni di frangia urbana area pedemontana, individuate nel piano dei Servizi tav. PS1a), riferimenti artt. 5 classificazione dei servizi, 7 Norme generali, 9 Rete del verde e della mobilità lenta e 15, situazioni esistenti difformi dalle previsioni del Piano dei Servizi; parte della condotta in "Territori destinati all'agricoltura" riferimento artt. 19- 19.1 NTAPR;
  - le aree interessate prossime al torrente, centralina, sono all'interno dell'Area Strategica 5 "Torrente Bione", che formula indirizzi per la riqualificazione e gli interventi lungo l'asta del torrente;
  - per quanto attiene lo studio idrogeologico/tecnico del PGT, per il quale si richiamano in via generale gli artt 29 delle NTACM, 2 delle NTAPS e 24 delle NTAPR, parte dell'infrastruttura tra cui il punto di installazione della centralina ricade sia in classe 4 "Fattibilità con gravi limitazioni" (zona rossa) art. 2.4 delle Norme geologiche di piano, che in specifici ambiti soggetti all'art. 9 delle N.d.A. del PAI Zona di frana quiescente e Area di conoidi non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) art. 3.2 – paragrafo "Frane" lettera b) e paragrafo "Trasporto di massa su conoidi" lettera a), delle Norme geologiche di piano. Le altre parti del tracciato della condotta interessano aree in classe di fattibilità, 3 Fattibilità con consistenti limitazioni, e 2 Fattibilità con modeste limitazioni, riferimento artt. 2.3 e 2.2. delle Norme geologiche di piano. Le parti prossime al torrente in particolare la centralina e la resa, risultano tra le aree soggette ad amplificazione sismica locale Z4 a "Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio- glaciali granulari e/o coesivi art.4 Norme Sismiche delle Norme geologiche di piano.
- Le opere inerenti l'intervento ricadono in vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera C) 150 metri da torrenti, e lettera g) terreni coperti da boschi; parte anche in vincolo idrogeologico R.D. 3267/23, interessano inoltre aree individuate nel PIF, parte anche come boschi non trasformabili, e necessitano quindi delle specifiche valutazioni e autorizzazioni di natura paesaggistica.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art.12 del Regolamento Regionale n.2 del 24/03/2006.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

Per quanto riguarda la conformità con il PRG previgente in regime di ultrattività, per le opere già esistenti, l'art.34 delle NTA, che norma le situazioni esistenti difformi da quelle previste dal PRG, prevede che gli edifici e gli spazi aperti esistenti non conformi alle previsioni di PRG possano essere oggetto di sola manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto la conformità è connessa alla tipologia di intervento da attuare, la relazione presentata parla di ripristino di strutture esistenti ma non delinea nello specifico se gli interventi siano di carattere manutentivo o ristrutturatorio.

Le opere ubicate in zona "V" sono invece di nuova realizzazione, l'art. 22.4 prevede che queste zone siano prive di strutture edificate e per quelle ricadenti in vincolo ambientale paesaggistico non sono consentite alterazioni significative del profilo naturale del terreno, pertanto le opere di nuova realizzazione inerenti l'ultimo tratto dell'intervento con la collocazione della centralina, non risultano conformi con le previsioni del PRG previgente.

Per il PGT approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2014 in salvaguardia, in attesa di pubblicazione sul BURL per l'efficacia l'insediamento, per la parte inerente le nuove realizzazioni in particolare la centralina non risulta pienamente conforme configurandosi come impianto per la produzione e distribuzione di energia elettrica, posizionato in zona per giardini pubblici attrezzati; per le opere già esistenti il PGT, per le situazioni esistenti difformi da quelle previste dallo strumento, consente interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

Per le parti in classe di fattibilità 4, si ribadisce che come precisato nell'art. 2.4.3 delle Norme geologiche di piano del PGT e dell'art. 28 delle NTA del PRG, che si deve escludere qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico



Comune di Lecco

possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano. A questo riguardo il fatto di prevedere la possibilità di spostamento asserisce già di fatto che le stesse sono altrimenti localizzabili. Inoltre lo studio geologico del PGT specifica che la parte della centralina ricade anche in aree di frana quiescente e Cn "conoidi non recentemente riattivatisi" dove le norme specifiche per le Fq prevedono la possibilità di interventi di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente piano (inteso PAI) ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 delle NdA del PAI; per le zone Cn rimandano agli strumenti della pianificazione urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti i divieti, nel caso di specie per la zona interessata il PGT non ha previsto tali insediamenti.

Le suddette valutazioni attengono esclusivamente al profilo della conformità urbanistica e non costituiscono assenso sulla progettazione di dettaglio inerenti il procedimento edilizio.

Il Direttore di Servizio  
dott. Fabrizio Rusconi




Il Direttore di Settore  
arch. Andrea Pozzi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE  
MICHELE LUCCISANO



---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23 DIC. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al - 7 GEN. 2015 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23 DIC. 2014 .

Li, 23 DIC. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE  
MICHELE LUCCISANO



---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

Li, .....

IL SEGRETARIO GENERALE